

STATUTO PER L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) THEGREENHOUSE

ART. 1 (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata **TheGreenHouse**, con sede in vico Speranza 4 84060, Orria (SA). L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

ART. 2 (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione, formazione e utilità sociale; è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività associativa ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'elettività e gratuità delle cariche associative.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. I fini istituzionali dell'associazione sono lo sviluppo, la promozione, la formazione, l'organizzazione e la diffusione delle attività e di eventi nel campo delle arti e della cultura. Le finalità che si propone sono in particolare:
 1. La qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico nei campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale; persegue la valorizzazione dei territori attraverso la realizzazione ed il sostegno delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la loro diffusione su tutto il territorio nazionale ed europeo.
 2. La promozione e l'organizzazione, senza fini di lucro, di manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e la partecipazione ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; la promozione e l'organizzazione di convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi, ecc.; la promozione e l'organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di computer grafica, cinematografia, teatro, tecnica narrativa, musica, canto, danza, pittura, fotografia, cinema di animazione, lingue straniere, filosofia, scienze della mente, comunicazione, marketing, arte, storia.
 3. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo, pagine e siti web e libri digitali e cartacei

nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi associativi, può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione e potrà fornire strumenti per le attività ed erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.

ART. 3 (Soci)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie ed ha un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi.

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Il numero dei soci è illimitato.
2. Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalle complete generalità del richiedente, che si impegna a versare la quota associativa e dichiara di accettare lo Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali.
3. I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione.
4. Potranno essere soci dell'Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, mediante l'istituto dell'affiliazione, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno.
5. L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
6. I soci sono tenuti a versare nei termini la quota sociale, stabilita nella cifra di 30 euro per il primo anno. La quota associativa è intrasmissibile.
7. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.
8. Ci sono tre categorie di soci:
 1. ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
 2. sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

3. benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari a favore dell'Associazione)
9. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, in ragione delle disponibilità personali.
10. La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione, per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati. I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

ART. 4 (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera l'esclusione con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 5 (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
3. Le cariche sociali avranno durata di tre anni e saranno rieleggibili.

ART. 6 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata, anche fuori della sede sociale, almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante affissione all'albo della sede e avviso scritto da inviare per posta elettronica almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

3. E' prevista l'Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno un'ora di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.
4. Avranno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci, con massimo due deleghe per socio. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri.
5. L'Assemblea è convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
7. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

ART. 7 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto al conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio.

ART. 8 (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.

3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 9 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, che lo sottoscrive insieme al presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 10 (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche di più purché in numero dispari.

1. Il consiglio direttivo è composto da numero cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno tre i componenti.
3. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente. Il Segretario è designato dal Presidente.
4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea:
 - provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - delibera circa la quota sociale;
 - stabilisce le previsioni di spesa;

- rappresenta le istanze dei soci;
 - vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci;
 - delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci;
 - decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea;
 - redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
 - delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private;
 - redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
6. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.
7. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo; e quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

ART. 11 (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sia con convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
3. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 12 (Risorse economiche)

L'Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati, donazioni, lasciti dei soci e di altri. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e

concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 1. contributi e quote associative;
 2. donazioni e lasciti;
 3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 9. ogni altro tipo di entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di

altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 13 (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 14 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
2. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 (Regolamento)

L'Associazione si doterà di opportuno regolamento per stabilire le modalità associative, il diritto di voto e i criteri di ammissione a socio.

ART. 16 (Disposizioni finali)

Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.